

Testo coordinato delle integrazioni e modifiche apportate con deliberazione 23 marzo 2010, ARG/elt 38/10

Deliberazione 7 luglio 2009 - ARG/elt 90/09

Applicazione delle deliberazioni dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas 25 febbraio 1999, n. 27/99, 19 marzo 2002, n. 42/02, e 3 agosto 2006, n. 188/06, per le unità di produzione non abilitate, in caso di vincoli alla produzione ai fini della sicurezza di funzionamento del sistema elettrico

L’AUTORITÀ PER L’ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 7 luglio 2009

Visti:

- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79/99;
- il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (di seguito: dPR n. 445/00);
- la direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 11 febbraio 2004, n. 2004/8/CE, in materia di cogenerazione (di seguito: direttiva 2004/8/CE);
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 2004 recante criteri, modalità e condizioni per l’unificazione della proprietà e della gestione della rete elettrica nazionale di trasmissione (di seguito: DPCM 11 maggio 2004);
- il decreto legislativo 8 febbraio 2007, n. 20/07, recante attuazione della direttiva 2004/8/CE sulla promozione della cogenerazione basata su una domanda di calore utile nel mercato interno dell’energia;
- il provvedimento del Comitato interministeriale dei prezzi (di seguito: Cip) 29 aprile 1992, n. 6, come modificato e integrato dal decreto del Ministro dell’Industria, del Commercio e dell’Artigianato 4 agosto 1994 (di seguito: provvedimento Cip n. 6/92);
- il decreto del Ministro dell’Industria, del Commercio e dell’Artigianato 25 settembre 1992;
- la deliberazione dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas (di seguito: l’Autorità) 25 febbraio 1999, n. 27/99 (di seguito deliberazione n. 27/99);
- la deliberazione dell’Autorità 19 marzo 2002, n. 42/02, come successivamente modificata ed integrata e la relativa relazione tecnica (di seguito: deliberazione n. 42/02);
- la deliberazione dell’Autorità 22 aprile 2004, n. 60/04 (di seguito: deliberazione n. 60/04);
- la deliberazione dell’Autorità 14 dicembre 2004, n. 215/04 (di seguito: deliberazione n. 215/04);

- la deliberazione dell’Autorità 30 dicembre 2004, n. 250/04;
- la deliberazione dell’Autorità 29 dicembre 2005, n. 296/05;
- la deliberazione dell’Autorità 9 giugno 2006, n. 111/06, come successivamente modificata ed integrata;
- la deliberazione dell’Autorità 3 agosto 2006, n. 188/06 (di seguito: deliberazione n. 188/06);
- la deliberazione dell’Autorità 6 dicembre 2007, n. 307/07;
- la deliberazione dell’Autorità 29 dicembre 2007, n. 351/07, come successivamente modificata ed integrata (di seguito: deliberazione n. 351/07);
- il Codice di trasmissione e di dispacciamento di cui al DPCM 11 maggio 2004 (di seguito: Codice di rete);
- la lettera del Gestore dei servizi elettrici S.p.A. (di seguito: GSE) del 17 marzo 2009, prot. n. GSE/P20090019470 (di seguito: lettera del 17 marzo 2009);
- la lettera di Terna S.p.A. (di seguito: Terna) del 26 giugno 2009, prot. n. TE/P20090008441 (di seguito: lettera del 26 giugno 2009).

Considerato che:

- Terna:
 - a) ai sensi del paragrafo 3.7.2.6 del Capitolo 3 (gestione, esercizio e manutenzione della rete) del Codice di rete, nel predisporre i piani delle indisponibilità, valuta, tra l’altro, i vincoli di produzione e di limitazione al prelievo, associati alle indisponibilità dandone contestualmente comunicazione agli Utenti interessati;
 - b) ai sensi del paragrafo 4.10.9.2 del Capitolo 4 (regole per il dispacciamento) del Codice di rete, può modificare in tempo reale i programmi d’immissione anche di unità non abilitate qualora esigenze di sicurezza della rete lo richiedano, ad esempio per la presenza di congestioni di rete locali, e non possano essere utilizzate allo stesso scopo unità abilitate al bilanciamento;
- il paragrafo 4.7.2 delle regole per il dispacciamento stabilisce, tra l’altro, che nella formulazione delle offerte sul Mercato dell’energia, l’utente del dispacciamento (di seguito: UdD) è sottoposto ai vincoli di produzione provenienti dai piani d’indisponibilità di elementi di rete;
- con la deliberazione n. 351/07, l’Autorità ha definito i criteri per la determinazione della remunerazione dell’attività di dispacciamento dell’energia elettrica e la definizione di meccanismi di premi e penalità per Terna nell’esercizio della medesima attività; e che, in particolare, all’articolo 5bis, ha definito i criteri per la determinazione dei premi e delle penalità per l’attività di approvvigionamento delle risorse per i servizi di dispacciamento;
- alcune società di produzione di energia elettrica titolari di impianti con produzione combinata di energia elettrica e calore o di convenzioni Cip 6 hanno rappresentato all’Autorità che Terna, ai fini della sicurezza di funzionamento del sistema elettrico nazionale, impone vincoli di mantenimento dei livelli di produzione di energia elettrica (di seguito: vincoli di produzione imposta) che, in alcuni casi, imponendo un maggior utilizzo di combustibili fossili commerciali o incrementi della produzione di energia elettrica rispetto a quella termica, potrebbero comportare il mancato rispetto delle condizioni previste dalle deliberazioni n. 27/99, n. 42/02 e n. 188/06, per cause indipendenti dalla volontà del produttore;

- il GSE, con lettera del 17 marzo 2009, in qualità di UdD per le unità di produzione Cip 6, ha evidenziato che Terna comunica:
 - a) al GSE, in qualità di UdD delle unità di produzione Cip 6, i suddetti vincoli di produzione (su base annuale e mensile a settimana scorrevole) evidenziando, tra l'altro, anche la necessità di mantenere in produzione alcune delle unità di produzione non abilitate al bilanciamento per determinati periodi dell'anno (vincoli di produzione imposta);
 - b) via fax ai titolari degli impianti le suddette variazioni dei programmi di immissione;
- Terna, con lettera del 26 giugno 2009, ha precisato che i vincoli di produzione imposta, nel caso delle unità di produzione di cui al presente provvedimento, sono stabiliti ai sensi del paragrafo 4.10.9.2 del Codice di rete al fine di garantire l'esercizio in sicurezza della rete.

Ritenuto opportuno:

- prevedere che, ai fini dell'applicazione delle deliberazioni n. 27/99, n. 42/02 e n. 188/06, nel caso di unità di produzione non abilitate alla fornitura a Terna di risorse per il dispacciamento dell'energia elettrica, sia possibile escludere il periodo a cui sono riferiti i vincoli di produzione imposta ai fini della sicurezza di funzionamento del sistema elettrico nazionale, in quanto tali vincoli sono indipendenti dalla volontà del produttore

DELIBERA

1. Il presente provvedimento si applica nel caso di unità di produzione Cip 6 e/o di unità con produzione combinata di energia elettrica e calore non abilitate alla fornitura a Terna di risorse per il dispacciamento dell'energia elettrica, per le quali Terna ha definito vincoli di produzione imposta e/o vincoli di limitazione della produzione (di seguito: vincoli alla produzione) ai fini della sicurezza di funzionamento del sistema elettrico nazionale.
2. Terna, qualora abbia stabilito vincoli alla produzione ai fini della sicurezza di funzionamento del sistema elettrico, entro il 31 gennaio di ciascun anno, è tenuta a trasmettere al produttore, all'utente del dispacciamento, al GSE e all'Autorità, un registro dei vincoli alla produzione per ciascuna unità di produzione interessata da cui si evincano, con riferimento all'anno precedente, la data e l'ora di inizio e la data e l'ora di fine di ciascun vincolo, l'entità dei vincoli alla produzione, nonché le motivazioni del medesimo vincolo. Tali motivazioni devono evidenziare le esigenze di sicurezza della rete per cui i vincoli alla produzione si sono resi necessari con riferimento all'unità interessata.
3. Il produttore responsabile di un'unità di produzione di cui al punto 1, ai fini dell'applicazione della deliberazione n. 27/99 e/o n. 42/02 e/o n. 188/06, può escludere il periodo in cui Terna ha stabilito vincoli alla produzione ai fini della sicurezza di funzionamento del sistema elettrico nazionale. In particolare:
 - a) ai fini dell'applicazione della deliberazione n. 27/99, il produttore trasmette all'Autorità e, per conoscenza, alla Cassa conguaglio per il settore elettrico e al GSE:
 - copia del registro di cui al punto 2;

- la dichiarazione, ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della medesima deliberazione, con il valore dell'indice Ien determinato escludendo il periodo in cui Terna ha stabilito vincoli alla produzione;
 - una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà redatta ai sensi del DPR n. 445/00 contenente i dati dell'energia elettrica lorda e netta prodotta, dell'energia termica utile prodotta e dell'energia primaria immessa nell'unità di produzione, incluse le quantità e le caratteristiche dei combustibili utilizzati, nel periodo a cui è riferito il vincolo alla produzione. Tali dati devono essere determinati coerentemente con quanto previsto dalle deliberazioni n. 27/99 e n. 215/04 (per la parte relativa agli impianti Cip 6) e dal provvedimento Cip n. 6/92;
 - ogni altro elemento ritenuto utile al fine di attestare la veridicità dei dati di cui sopra.
- b) ai fini dell'applicazione della deliberazione n. 42/02, il produttore trasmette al GSE, e per conoscenza, all'Autorità:
- copia del registro di cui al punto 2;
 - la dichiarazione, ai sensi dell'articolo 4, comma 4.1, della medesima deliberazione, con i valori degli indici IRE ed LT determinati escludendo il periodo in cui Terna ha stabilito vincoli alla produzione. Tale periodo è da intendersi come addizionale ed indipendente da quanto previsto dall'articolo 2, comma 2.4, della deliberazione n. 42/02;
 - una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà redatta ai sensi del DPR n. 445/00 contenente i dati dell'energia elettrica lorda e netta prodotta, dell'energia termica utile prodotta e dell'energia primaria immessa nell'unità di produzione, incluse le quantità e le caratteristiche dei combustibili utilizzati, nel periodo a cui è riferito il vincolo alla produzione. Tali dati devono essere determinati coerentemente con quanto previsto dalle deliberazioni n. 42/02 e n. 215/04 (per la parte relativa alla deliberazione n. 42/02);
 - ogni altro elemento ritenuto utile al fine di attestare la veridicità dei dati di cui sopra.
- c) ai fini dell'applicazione della deliberazione n. 188/06, il produttore trasmette al GSE, e per conoscenza, all'Autorità:
- copia del registro di cui al punto 2;
 - le quantità e le energie primarie associate a tutti i combustibili utilizzati nel corso dell'anno precedente, definite ai sensi dell'articolo 3, comma 3.3, dell'Allegato A alla medesima deliberazione, escludendo il periodo in cui Terna ha stabilito vincoli alla produzione;
 - una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà redatta ai sensi del DPR n. 445/00 contenente i dati dell'energia primaria immessa nell'unità di produzione, incluse le quantità e le caratteristiche dei combustibili utilizzati, nel periodo a cui è riferito il vincolo alla produzione. Tali dati devono essere determinati coerentemente con quanto previsto dalla deliberazione n. 188/06;
 - ogni altro elemento ritenuto utile al fine di attestare la veridicità dei dati di cui sopra.
4. il GSE e l'Autorità, nell'ambito delle rispettive competenze, valutano le istanze e le dichiarazioni pervenute ai sensi del presente provvedimento, richiedendo, ove

necessario elementi integrativi. La veridicità delle informazioni e dei dati trasmessi viene accertata, ove necessario, attraverso sopralluoghi effettuati dall'Autorità, anche avvalendosi della Cassa Conguaglio per il settore elettrico ai sensi della deliberazione n. 60/04, oltre che della collaborazione di altri enti o istituti di certificazione.

5. il presente provvedimento è pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it), ed entra in vigore alla data della sua prima pubblicazione.

7 luglio 2009

Il Presidente: Alessandro Ortis